



# COMUNE DI ARENA

Regione Calabria    Provincia Vibo Valentia

Piazza Generale Pagano – 89832 – ARENA (VV) – Tel.: 0963/355602 – Fax.: 0963/341107 – P.I.: 00297820797  
Pagina Web: <http://www.comune.arena.vv.it>    e-mail: [comune.arena@asmecert.it](mailto:comune.arena@asmecert.it)

COPIA

Verbale della Giunta Comunale n. 80 del 18.12.2024

OGGETTO : Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016-ANNO 2023.

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro del mese di dicembre il giorno 18 alle ore 12.18 in Arena, nel palazzo municipale, a seguito convocazione, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
Schinella Antonino	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ienco Adriano	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorbara Francesco	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Comunale, Dott.Ssa Maria Vittoria Pastore, con le funzioni previste dall'art. 97, c.4, del TUEL, D.Lgs n.267/2000.

Il Presidente, Schinella Antonino, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il vice sindaco: collegato Telematicamente.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1 c.612. legge 23 dicembre 2014 n.190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art.20, T.U.S.P.;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P.( art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"(art.4, c.3 T.U.S.P.)

Rilevato che per effetto dell'art.24 T.U.S.P.S, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/09/2017 ad oggetto :“ Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare”

Tenuto conto che è stata seguita la ricognizione in base alla normativa sopra riportata

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione riduzione della spesa pubblica;

Considerato che La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti Visto che rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.e), D.Lgs n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'art.49 del Testo unico sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267;

Sentito il Segretario comunale in merito alla conformità del presente atto, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie locali;

Rilevato che in fase di ricognizione delle partecipate per l'anno 2022, per mero errore non è stata rilevata la presenza della partecipata, già rilevata nell'anno 2017, e per la medesima quota, di cui al prospetto di seguito riportato

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	FORMA GIURIDICA	QUOTA PARTECIPAZIONE	Tipo di controllo
Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.	02729450797	Società consortile a responsabilità limitata	0,16	nessuno

Visti:

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18.08.2000, n. 267;

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto il d. lgs. N.° 267/2000 recante “ il parere di regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.lgs. 267/2000 espresso in calce alla presente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli, unanimemente resi in forma palese ,

#### DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate –
2. Di dare atto che la ricognizione delle partecipazioni possedute in società da parte del Comune di Arena
3. ha dato il seguente risultato:

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	FORMA GIURIDICA	QUOTA PARTECIPAZIONE	Tipo di controllo
Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.	02729450797	Società consortile a responsabilità limitata	0,16 %	nessuno

4. di rettificare la propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28.12.2023 nella quale per mero errore, non veniva riportata con riferimento all’anno 2022 la quota di partecipazione, sempre dello 0,16%, di questo ente ad Asmenet Calabria società consortile a responsabilità limitata, e per l’anno 2022.
5. Di prendere atto che l’esito della ricognizione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del tesoro, di cui all’art.17 del D.Lgs, n. 90/2014 le informazioni così acquisite sono rese disponibili alle competente Sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art.15 del D.Lgs. n.175/2016;

OGGETTO: Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016- ANNO 2023.

PARERI :

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE

Arena li

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Anna Moscato

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione, comportando la stessa impegno di spesa, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere

FAVOREVOLE

Arena li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Bruno Iorfida

**IL PRESIDENTE**

F.to Antonino Schinella

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali–D.Lgs. n.267/2000 viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune assolvendo la pubblicità legale con la pubblicazione sul sito informatico ai sensi dell'articolo 32 della legge n.69/2009;

Arena, li

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali –D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva

in data    dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, articolo 134, comma 3

**X** in data        perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,  
comma

Arena li

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arena

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore